



Programma Regionale  
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027  
Priorità 1 – Basilicata smart (OS 1.1. - OS 1.3. – OS 1.4.)

## Avviso pubblico

### Mini P.I.A.

*Piani di sviluppo industriale attraverso  
mini pacchetti integrati di agevolazione*

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO, FINANZA AGEVOLATA, INCENTIVI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE AREE ZES

ALLEGATO 1 – Definizioni



## DEFINIZIONI

### Anno a regime

L'anno "a regime" è il primo anno solare (01/01 – 31/12) successivo alla data di completamento del programma d'investimento. Per cui, se, ad esempio, la beneficiaria ha completato gli investimenti il 20 giugno 2026, l'anno a regime sarà il 2027 (01/01-31/12). L'anno a regime è l'anno in cui sarà verificato il raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

### Aree interne

Aree Interne 2014-2020 Riperimtrate	COMUNI
<b>Alto Bradano (9 comuni)</b>	Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve e Cancellara
<b>Montagna Materana (8 comuni)</b>	Accettura, Aliano, Cirigliano, Craco, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Mauro Forte e Stigliano
<b>Marmo Platano (10 comuni)</b>	Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Ruoti, San Fele, Rapone e Ruvo del Monte
<b>Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento (21 comuni)</b>	Senise, Francavilla in Sinni, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, San Severino Lucano, Chiaromonte, Fardella, Teana, Calvera, Carbone, Castronuovo Sant'Andrea, Terranova di Pollino Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Giorgio Lucano, Episcopia e Latronico
Nuove Aree Interne	COMUNI
<b>Medio Agri (6 comuni)</b>	Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, Santarcangelo e San Chirico Raparo, Castelsaraceno e San Martino d'Agri
<b>Medio Basento (7 comuni)</b>	Irsina, Calciano, Garaguso e Tricarico, Ferrandina, Grassano, Pomarico e Salandra
<b>Vulture (11 comuni)</b>	Atella, Barile, Filiano, Maschito, Lavello, Montemilone, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa e Ginestra

### Avvio dei lavori

Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento a seconda di quali condizioni si verifica prima (a titolo esemplificativo una fattura di piccolo importo non rappresenta un impegno irreversibile). L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni di attivi appartenenti ad uno stabilimento per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.



## Climate Proofing

Il principio del Climate proofing, già parzialmente presente nella programmazione 2014-2020, è stato disciplinato dalla recente Comunicazione (2021/C 373/01) - Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 in quanto principio *“volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050”*.

## Codice unico di progetto” (CUP)

È il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

## Ultimazione del piano d'investimento

La data dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido) ammissibile.

## Completamento dell'investimento

Il completamento dell'investimento si configura nel momento in cui tutte le attività sono effettivamente state realizzate e per le quali le spese sono state effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari.

## Completamento delle operazioni

Il completamento delle operazioni si configura nel momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

## Definizione PMI “Microimpresa, Piccola e Media impresa”: (Allegati I – Reg. UE 651/2014)

<i>Categoria di impresa</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>Fatturato</i>	<i>Valore totale stato patrimoniale</i>
<i>Media</i>	<i>da 50 a 249</i>	<i>non superiore a 50 mln €</i>	<i>non superiore a 43 mln €</i>
<i>Piccola</i>	<i>da 10 a 49</i>	<i>non superiore a 10 mln €</i>	<i>non superiore a 10 mln €</i>



<i>Micro</i>	<i>meno di 10</i>	<i>non superiore a 2 mln €</i>	<i>non superiore a 2 mln €</i>
--------------	-------------------	------------------------------------	------------------------------------

Affinché l'impresa rientri in una delle categorie indicate in tabella è sufficiente, fatta salva l'osservanza del requisito riferito al numero dei dipendenti, l'adesione ad uno dei due parametri residui (fatturato e valore totale stato patrimoniale). Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti i dati delle eventuali società associate all'impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale e i dati delle società collegate nella loro alla impresa destinataria nella loro interezza.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo e/o del valore totale stato patrimoniale annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa. Per la verifica del possesso dei requisiti sono importanti le dichiarazioni rese nell'autodichiarazione di cui **allegato 6**.

## DNSH

Acronimo di "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

## Equivalentente sovvenzione lordo o ESL

Il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; per la componente di Contributo, l'ESL viene determinato sulla base dell'importo nominale di contributo concesso; per la componente di Finanziamento, l'ESL viene determinato sulla base del differenziale attualizzato (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato su [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)) tra le rate di ammortamento calcolate applicando il tasso di riferimento di mercato vigente al momento della concessione (sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e del tasso di riferimento vigente fissato dalla Commissione) e quelle calcolate applicando il tasso agevolato di cui al presente bando.

## Impresa associata – collegata – autonoma

Sono considerate "**associate**" le imprese per le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene da sola, oppure insieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale e dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). In caso di impresa associata ad una o più imprese, ai dati relativi all'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritto di voto detenuti, quelli relative alle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Ai fini della



determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate "**collegate**", invece, le imprese fra le quali esista una tra le seguenti relazioni:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2. un'impresa detiene voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola statutaria dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sono considerate collegate anche le seguenti imprese:

- quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate tramite una o più altre imprese, o con degli investitori istituzionali;
- quelle imprese tra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui (per mercato contiguo si intende il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione).

Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;



2. le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione Istat 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati (di occupazione e di fatturato o bilancio) da prendere in considerazione sono quelli estratti dal bilancio consolidato se questo esiste, oppure, sono quelli calcolati sommando interamente ai dati dell'impresa richiedente l'agevolazione quelli delle imprese cui risulta collegata. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

Viene considerata "**autonoma**" l'impresa richiedente che non ricada nei casi sopra indicati e qualora il suo capitale risulti disperso in maniera tale da non consentire la determinazione da chi sia posseduto e, inoltre, qualora l'impresa stessa dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate. Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma (dunque priva di imprese associate), anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori qui riportate

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da queste persone o gruppi di persone non ecceda 1.250.000,00 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;

a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione. Sussiste una presunzione "*juris tantum*" che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che detengono in quanto azionisti o soci. **La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente va peraltro effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione** sulla base dei dati in possesso della società, a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

## Impresa unica

Insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;



b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

### Determinazione ULA dell'impresa

Per la determinazione delle ULA, si specifica quanto segue: **il numero di dipendenti occupati** corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. I dipendenti occupati sono composti da:

- dipendenti che lavorano nell'impresa;
- persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- proprietari gestori;
- soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Gli apprendisti con contratto di apprendistato o le persone con contratto di formazione o di inserimento non sono contabilizzati come facenti parte dei dipendenti occupati. La durata dei congedi di maternità e parentali non è contabilizzata. Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'**ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato** precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

### Lavoratore con disabilità

Chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale, o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.





## Lavoratore svantaggiato

Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

## Impresa femminile

Impresa in possesso, al momento della presentazione della domanda di contributo, di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

## Impresa in difficoltà

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI





che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

### **Organismo di ricerca e di diffusione delle conoscenze o Organismo di Ricerca**

Un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative, reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi



di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati.

### **Personale altamente qualificato**

Membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

### **Servizi di consulenza in materia di innovazione**

Consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

### **Servizi di sostegno all'innovazione**

La fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

### **Innovazione dell'organizzazione**

La realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.



## **Innovazione di processo**

L'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

## **Organizzazione stabile**

Si intende l'insieme di risorse umane e tecnologie (mezzi strumentali e know how) che vengono stabilmente e strutturalmente combinate e indirizzate in maniera economicamente conveniente per lo svolgimento dell'attività aziendale.

## **Piena disponibilità del bene immobile e/o del suolo**

La piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili della sede operativa ove viene realizzato il programma, deve essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, così come definito nell'allegato A. Tali atti o contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare entro tale termine massimo, già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l'intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione della agevolazione. Nel caso in cui il programma di investimento sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente e nel caso di contratto di leasing, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro tale termine ultimo l'impresa



abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

Nel caso in cui il progetto degli investimenti produttivi ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

### **Rating di legalità**

Indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165.

### **Regolamento di esenzione**

Il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 come modificato con Reg. (UE) n. 1315/2023 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Registro nazionale aiuti – RNA**

Banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato.

### **Riattivazione**

Il progetto di investimento produttivo ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente "permanente", lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Ai fini della concessione delle agevolazioni è necessario che i soggetti che



determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuova; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente.

### **Rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso**

Risultante da idonea documentazione, da perizia giurata o almeno da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dall'impresa beneficiaria e da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. In particolare, la documentazione, deve attestare che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostatici al rilascio della concessione in sanatoria). Inoltre, nel caso in cui il programma degli investimenti produttivi preveda la realizzazione di opere murarie o necessita di autorizzazioni ambientali per l'avvio del programma di investimento, deve essere allegato il titolo abilitativo (permesso a costruire, SCIA, CILA, altro) e l'autorizzazione ambientale ove già disponibile (AIA, VIA). In alternativa deve essere allegata idonea documentazione attestante che è stata regolarmente presentata, corredata dalla documentazione di legge, la richiesta del titolo abilitativo e/o di autorizzazione ambientale ovvero la comunicazione all'amministrazione comunale, con indicazione dei relativi estremi, che non esistono vincoli ostatici al rilascio della concessione o autorizzazione ovvero che le opere previste non necessitano di concessione autorizzazione o comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa. Si precisa che qualora l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere stata inoltrata e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla documentazione di cui sopra deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

### **Ristrutturazioni importanti (per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali)**

Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella



che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come **“ristrutturazione importante”** un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie **“ristrutturazione importante”** qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

### **Sede operativa**

La struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

### **Trasferimento**

Il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione della sede produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione della sede produttiva derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma è da inquadrare, oltre che come trasferimento, anche, a tutti gli effetti, in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari. È questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilità per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacità di produzione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento".

### **Titolare effettivo**

Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario





superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli azionisti. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale assenza di titolare effettivo.

